C/2024/7433

13.12.2024

Pubblicazione della comunicazione di approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di produzione di un nome nel settore vitivinicolo di cui all'articolo 17, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione

(C/2024/7433)

La presente comunicazione è pubblicata conformemente all'articolo 17, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione ([1]).

COMUNICAZIONE DELL'APPROVAZIONE DI UNA MODIFICA ORDINARIA

«Barbanza e Iria»

PGI-ES-A1255-AM03

Data della comunicazione: 30.9.2024

DESCRIZIONE E MOTIVI DELLA MODIFICA APPROVATA

1. INSERIMENTO DI UNA NUOVA VARIETÀ DI UVE

Descrizione

Nell'elenco delle varietà autorizzate per la produzione dei vini Barbanza e Iria è stata inserita una nuova varietà, la Ratiño gallega a bacca bianca.

La modifica interessa la sezione 6 del disciplinare di produzione e il punto 7 del documento unico.

Si tratta di una modifica ordinaria in quanto non rientrante in nessuna delle tipologie di cui all'articolo 24, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle indicazioni geografiche.

Motivazione

Gli studi effettuati hanno dimostrato che si tratta di una varietà autoctona e non di un clone di un'altra varietà. Dal punto di vista amministrativo essa è stata pertanto riconosciuta come nuova varietà di *Vitis vinifera* dal decreto APA/1097/2021 del 7 ottobre, che ha disposto l'inserimento di una serie di varietà di specie diverse nel registro delle varietà commerciali (BOE dell'11.10.2021).

2. AMPLIAMENTO DELLA ZONA DELIMITATA

Descrizione

L'ambito territoriale dell'indicazione geografica protetta è stato leggermente ampliato per includervi la frazione di Seira, nel comune di Rois, confinante con la zona delimitata attuale.

La modifica interessa la sezione 4 del disciplinare di produzione e il punto 6 del documento unico.

Si tratta di una modifica ordinaria in quanto non rientrante in nessuna delle tipologie di cui all'articolo 24, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle indicazioni geografiche.

Motivazione

Si tratta di un piccolo ampliamento a una zona le cui caratteristiche sono simili a quelle dell'attuale zona delimitata; la modifica, pertanto, non incide sul legame.

3. MODIFICHE DEL LOGO

Descrizione

Il logo che identifica questi vini viene aggiornato sostituendo la dicitura «vino de la tierra» con l'equivalente «indicación geográfica protegida».

([1]) GU L 9 dell'11.1.2019, pag. 2.

La modifica interessa l'allegato II del disciplinare di produzione e non incide sul documento unico.

Si tratta di una modifica ordinaria in quanto non rientrante in nessuna delle tipologie di cui all'articolo 24, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle indicazioni geografiche.

Motivazione

La dicitura «indicación geográfica protegida» è oggi più diffusa sul mercato.

4. AGGIORNAMENTO DI ALCUNI RIFERIMENTI E MIGLIORAMENTI REDAZIONALI

Descrizione

Si coglie l'occasione della modifica del disciplinare di produzione per aggiornare un riferimento giuridico ormai obsoleto a causa del tempo trascorso e per migliorare la formulazione di vari punti.

La modifica interessa le sezioni 2, 4, 7, 8 e 9 del disciplinare di produzione e non incide sul documento unico.

Si tratta di una modifica ordinaria in quanto non rientrante in nessuna delle tipologie di cui all'articolo 24, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle indicazioni geografiche.

Motivazione

Si coglie l'occasione per migliorare il testo del disciplinare di produzione.

DOCUMENTO UNICO

1. **Nome**

Barbanza e Iria

2. **Tipo di indicazione geografica**

IGP - Indicazione geografica protetta

3. **Categorie di prodotti vitivinicoli**

1. Vino

3.1. *Codice della nomenclatura combinata*

— 22 - BEVANDE, LIQUIDI ALCOLICI ED ACETI

2204 - Vini di uve fresche, compresi i vini arricchiti d'alcole; mosti di uva, diversi da quelli della voce 2009

4. **Descrizione del vino (dei vini)**

VINO — Vini bianchi e rossi e vini monovarietali

DESCRIZIONE TESTUALE CONCISA

Vini leggeri, limpidi, brillanti e di colore intenso; aromi franchi che permettono di apprezzare le caratteristiche della materia prima da cui provengono, con gradazioni alcoliche moderate, aromi floreali e fruttati; in bocca sono morbidi, freschi, sapidi ed equilibrati, con una nota finale di leggera acidità.

* Titolo alcolometrico effettivo minimo dei vini monovarietali: 11 % vol.

* Acidità volatile massima dei vini immessi sul mercato con almeno 1 anno di invecchiamento: 16,66 meq/l.

* Tenore massimo di anidride solforosa dei vini bianchi: 175 mg/l.

Caratteristiche analitiche generali

— Titolo alcolometrico volumico totale massimo (in % vol): —

— Titolo alcolometrico volumico effettivo minimo (in % vol): 10

— Acidità totale minima: 5 grammi per litro, espressa in acido tartarico

— Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro): 15

— Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro): 150

5. **Pratiche di vinificazione**

5.1. *Pratiche enologiche specifiche*

Pratica enologica specifica

Dopo l'estrazione del mosto e la separazione delle vinacce, la resa non deve superare 67 litri di mosto per 100 kg di uve.

5.2. *Rese massime*

1. Varietà a bacca bianca:

12 000 chilogrammi di uve per ettaro

2. Varietà a bacca bianca:

80,4 ettolitri per ettaro

3. Varietà a bacca rossa:

8 000 chilogrammi di uve per ettaro

4. Varietà a bacca rossa:

53,6 ettolitri per ettaro

6. **Zona geografica delimitata**

La zona geografica delimitata comprende i comuni di Boiro, Catoira, Dodro, A Pobra do Caramiñal, Pontecesures, Rianxo, Ribeira e Valga, nonché le frazioni di Camboño, Fruíme e Tállara che rientrano nel comune di Lousame, le frazioni di Iria Flavia e di Padrón, che rientrano nel comune di Padrón, le frazioni di Baroña, Caamaño, Queiruga, Ribasieira, San Pedro de Muro e Xuño, che rientrano nel comune di Porto do Son, e la frazione di Seira, che rientra nel comune di Rois.

La maggior parte di questa zona geografica si trova nella provincia di La Coruña, ad eccezione dei comuni di Catoira, Valga e Pontecesures, che rientrano nella provincia di Pontevedra.

7. **Varietà di uve da vino**

AGUDELO - CHENIN BLANC

ALBARIN BLANCO - BRANCO LEXITIMO

ALBARIÑO

BRANCELLAO

CAÍÑO BLANCO

CAÍÑO TINTO

ESPADEIRO - TORNEIRO

GODELLO

LOUREIRA - LOUREIRO BLANCO

LOUREIRA - MARQUÉS

LOUREIRO TINTO

MENCÍA

MERENZAO

RATIÑO GALLEGA

SOUSÓN

TORRONTÉS

TREIXADURA

8. **Descrizione del legame/dei legami**

I vini riflettono le condizioni ambientali termiche e pluviometriche, le pratiche agronomiche così come il fattore umano, che determina la scelta delle varietà più adatte (si utilizzano per lo più varietà autoctone), la scelta dei terreni migliori (franchi, profondi e permeabili, tipici di questa zona geografica) e le corrette pratiche colturali, tra cui la potatura e la forma di allevamento, effettuate manualmente e con competenza per un corretto controllo del potenziale viticolo. L'insieme di queste condizioni concorre a conferire ai vini prodotti in questa zona equilibrio e armonia, un'eccellente espressione aromatica e buone capacità di conservazione.

9. **Ulteriori condizioni essenziali (confezionamento, etichettatura, altri requisiti)**

Quadro giuridico di riferimento:

Nella normativa nazionale

Tipo di condizione supplementare:

Confezionamento nella zona geografica delimitata

Descrizione della condizione:

I vini sono imbottigliati nella zona geografica di produzione delimitata. Il trasporto e l'imbottigliamento al di fuori della zona di produzione possono compromettere la qualità del vino, che rischia di essere esposto a fenomeni di ossidoriduzione, variazioni di temperatura ed altro. Tale rischio è tanto più grave quanto maggiore è la distanza percorsa. L'imbottigliamento nella zona di origine consente di mantenere inalterate le caratteristiche e la qualità del prodotto. Tale circostanza, unita all'esperienza e alla conoscenza approfondita delle caratteristiche specifiche dei vini che nel corso degli anni le aziende vinicole dell'indicazione geografica protetta «Barbanza e Iria» hanno acquisito, richiede l'imbottigliamento nella zona di origine. I vini conservano in tal modo tutte le loro caratteristiche fisico-chimiche e organolettiche.

Quadro giuridico di riferimento:

Nella normativa nazionale

Tipo di condizione supplementare:

Disposizioni supplementari in materia di etichettatura

Descrizione della condizione:

Tutte le bottiglie recano una retroetichetta numerata, sulla quale deve figurare il logo dell'indicazione geografica.

Link al disciplinare del prodotto

https://agacal.xunta.gal/sites/default/files/calidade-alimentaria/vinos/PC_Barbanza_Iria_julio_2024_ES.pdf